



*COMUNE DI BOSCO CHIESANUOVA*  
*Provincia di Verona*

# **REGOLAMENTO COMUNALE DI POLIZIA MORTUARIA**

In attuazione del Regolamento di polizia mortuaria  
approvato con D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285

**APPROVATO** con deliberazione del Consiglio Comunale n. 03 del  
08/01/1996, esecutiva in data 25/01/1996 n. 1064.

**PUBBLICATO** all'Albo Pretorio del Comune il 11/01/1996.

**OMOLOGATO** dal Ministero della Sanità - Direzione Generale Servizio  
Igiene Pubblica con nota ministeriale in data ..... n°  
.....

**APPROVATO** dal Settore Igiene Pubblica dell'U.L.S.S. 20 in data  
..... n° .....

**MODIFICATO** con C.C. n. 70 del 08/09/2000

**MODIFICATO** con C.C. n. 25 del 25/06/2001

**MODIFICATO** con C.C. n. 112 del 23/12/2002

**MODIFICATO** con C.C. n. 82 del 23/12/2003

**CAPITOLO I**  
**DENUNCIA DELLA CAUSA DI MORTE**  
**E ACCERTAMENTO DEI DECESSI**

**Art. 1**

I familiari, i direttori di istituti, di ospedali e di qualunque altra collettività di persone conviventi devono denunciare all'Ufficio dello Stato Civile ogni caso di morte che si verifichi fra coloro che ne fanno parte, il più presto possibile e non più tardi delle 24 ore dall'accertamento del decesso.

All'atto della denuncia devono indicare esattamente l'ora in cui avvenne il decesso e fornire tutte le notizie riflettenti l'età, sesso, stato civile, domicilio, ecc., del defunto, di cui ai moduli forniti dall'Istituto Centrale di Statistica.

**Art. 2**

All'infuori dei casi contemplati dall'articolo precedente, chiunque ha notizia di un decesso naturale o accidentale o delittuoso avvenuto in persona priva di assistenza, è tenuto ad informare il Sindaco o l'Autorità di Pubblica Sicurezza, aggiungendo quelle notizie che potessero giovare per stabilire le cause della morte.

**Art. 3**

Nei casi di morte sul suolo pubblico, quando per breve tempo trascorso o per mancanza di caratteri assodati di morte, essa non possa ritenersi che presunta, il corpo sarà trasportato con riguardo alla sua abitazione o alle camere di osservazione del cimitero.

Quando invece la morte possa essere tosto accertata, il trasporto potrà farsi direttamente anche alla camera di deposito del cimitero, a meno che non vi sia sospetto di reato, nel qual caso il corpo non potrà essere rimosso che dopo la visita giudiziaria.

**Art. 4**

A termini della lettera a) dell'art. 103 T.U. delle Leggi Sanitarie 27 luglio 1934, n. 1265 tutti gli esercenti la professione di medico devono, in ogni caso di morte di persona da essi assistita, denunciare al Sindaco la malattia che secondo la loro scienza e coscienza ne è stata la causa. La denuncia della causa di morte, di cui al comma precedente, deve essere fatta, entro 24 ore dell'accertamento del decesso su apposita scheda stabilita dal Ministero della Sanità di intesa con l'Istituto Centrale di Statistica.

Fermo restando per i sanitari l'obbligo di cui all'art. 365 del codice penale, ove dalla scheda di morte risulti o sorga comunque il sospetto che la morte sia dovuta a reato, il Sindaco deve darne immediata comunicazione all'Autorità Giudiziaria e a quella di Pubblica Sicurezza.

L'obbligo di denunciare la causa riconosciuta della morte all'Ufficiale dello stato Civile è pure fatto ai medici settori che siano incaricati di eseguire le autopsie all'Autorità Giudiziaria o per riscontro diagnostico.

Nel caso di morte di persona cui siano stati somministrati nuclidi radioattivi la denuncia della causa di morte deve contenere le indicazioni previste dall'art. 100 del D.P.R. 13 febbraio 1964 n. 185 e si devono osservare, a seconda che si tratti di autopsia a scopo di riscontro diagnostico o di autopsia giudiziaria, le disposizioni contenute negli artt. 38 e 45 del Regolamento di Polizia Mortuaria approvato con D.P.R. 10-09-1990, n. 285.

Nel caso di decesso senza assistenza medica la denuncia della presunta causa di morte è fatta dal medico necroscopo.

Copia della scheda di morte (ISTAT) deve essere inviata entro trenta giorni dal Comune di decesso all'ULSS di competenza.

Ogni Unità Sanitaria Locale deve istituire e tenere aggiornato un registro per ogni Comune incluso nel suo territorio contenente l'elenco dei deceduti e la relativa causa di morte.

#### **Art. 5**

Nel caso di rinvenimento di parti di cadavere o anche di resti mortali o di ossa umane, chi ne fa la scoperta deve informare immediatamente il Sindaco, il quale ne dà subito comunicazione all'Autorità Giudiziaria e a quella di Pubblica Sicurezza e all'ULSS competente per territorio. Salvo diversa disposizione dell'Autorità Giudiziaria, l'ULSS incarica dell'esame del materiale rinvenuto il medico necroscopo e comunica i risultati degli accertamenti eseguiti al Sindaco ed alla stessa Autorità Giudiziaria, perché questa rilasci il nulla osta per la sepoltura.

#### **Art. 6**

Ricevuta la denuncia di un decesso verificatosi nel Comune, il Sindaco fa effettuare l'accertamento dal medico necroscopo, il quale è tenuto a rilasciare il certificato scritto del sopralluogo e delle constatazioni eseguite.

Le funzioni del medico necroscopo di cui all'art. 141 del R.D. 09-07-1939 n° 1238, sull'ordinamento dello Stato Civile, sono esercitate da un medico nominato dall'Unità Sanitaria Locale competente.

Il Medico necroscopo ha il compito di accertare la morte redigendo l'apposito certificato di cui all'art. 141 sull'ordinamento dello Stato Civile.

La visita del medico necroscopo dev'essere effettuata non prima di 15 ore dal decesso, salvo i casi previsti dai successivi articoli 16, 17 e 18, e comunque non dopo le 30 ore.

#### **Art. 7**

In tutti i casi di morte per malattie infettive diffuse, come nei casi di morte per tubercolosi polmonare, il medico deve darne subito avviso all'ULSS per i necessari provvedimenti di disinfezione, deve pure corrispondere a tutte le norme vigenti sulla profilassi delle malattie infettive.

#### **Art. 8**

L'autorizzazione per la sepoltura nel cimitero è rilasciata dall'Ufficiale dello Stato Civile a norma dell'art. 141 R.D. 09-07-1939 n° 1238 sull'ordinamento dello Stato Civile.

La medesima autorizzazione è necessaria per la sepoltura nel cimitero di parti di cadavere ed ossa umane di cui all'art. 5 del presente regolamento.

#### **Art. 9**

Sulla dichiarazione dei medici incaricati di constatare il decesso e che la morte è accertata e non presumibilmente dovuta a causa delittuosa, il Sindaco o per esso l'Ufficiale dello Stato Civile autorizzerà le pratiche richieste per il trasporto, per la sepoltura, per l'imbalsamazione o per la cremazione nei modi e forme che saranno adottati al riguardo, sentito l'ULSS competente.

#### **Art. 10**

Sul dubbio che un decesso sia dovuto a causa delittuosa, l'autorizzazione alle pratiche di cui all'articolo precedente sarà subordinata al nulla osta dell'Autorità Giudiziaria. In questa ipotesi, la salma sarà lasciata in luogo e nella posizione in cui si trova, coprendola con un telo, fino a che l'autorità stessa non avrà dato le opportune disposizioni.

#### **Art. 11**

Per le inumazioni di parti del corpo umano asportate in seguito ad operazione chirurgica, è sufficiente la richiesta dettagliata e circostanziata al sindaco che provvederà per l'inumazione, facendo redigere analogo verbale da depositare negli atti con l'indicazione del preciso luogo di seppellimento nel cimitero.

#### **Art. 12**

Per i nati morti, ferme restando le disposizioni dell'art. 74 del regio decreto 9 luglio 1939, n. 1238 sull'ordinamento dello Stato Civile, si seguono le disposizioni stabilite dagli articoli precedenti.

Per la sepoltura dei prodotti abortivi di presunta età di gestazione dalle 20 alle 28 settimane complete e dei feti che abbiano presumibilmente compiuto 28 settimane di età intrauterina e che all'Ufficiale dello Stato Civile non siano stati dichiarati come nati morti, i permessi di trasporto e di seppellimento sono rilasciati dall'ULSS competente.

A richiesta dei genitori, nel cimitero, possono essere raccolti con la stessa procedura anche prodotti del concepimento di presunta età inferiore a venti settimane.

## **CAPITOLO II RISCONTRO DIAGNOSTICO**

#### **Art. 13**

I cadaveri delle persone decedute senza assistenza medica, trasportati ad uno ospedale o ad un deposito di osservazione o ad un obitorio, sono sottoposti al riscontro diagnostico secondo le norme della legge 15 febbraio 1961, n. 83.

Allo stesso riscontro sono sottoposti i cadaveri delle persone decedute negli ospedali civili e militari, nelle cliniche universitarie e negli

istituti di cura privati quando i rispettivi direttori, primari o curanti lo dispongono per il controllo della diagnosi o per il chiarimento di quesiti clinico-scientifici.

Il Coordinatore Sanitario può disporre il riscontro diagnostico anche sui cadaveri delle persone decedute a domicilio, quando la morte sia dovuta a malattia infettiva e diffusiva o sospetta di esserlo o a richiesta del medico curante quando sussista il dubbio sulle cause della morte.

Il riscontro diagnostico è eseguito, alla presenza del primario o medico curante, ove questi lo ritenga necessario, nelle cliniche universitarie o negli ospedali dall'anatomopatologo universitario od ospedaliero ovvero da altro sanitario competente incaricato del servizio, i quali devono evitare mutilazioni o dissezioni non necessarie a raggiungere l'accertamento della causa di morte.

Eseguito il riscontro diagnostico, il cadavere deve essere ricomposto con la migliore cura.

Le spese per il riscontro diagnostico sono a carico dell'Ente che lo ha richiesto.

Restano salvi i poteri dell'Autorità Giudiziaria nei casi di competenza.

#### **Art. 14**

I riscontri diagnostici sui cadaveri portatori di radioattività devono essere eseguiti adottando le prescrizioni di legge vigenti in materia di controllo della radioattività ambientale e con la sorveglianza fisica del personale operatore a mente degli articoli 6, 69 e 74 del decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1964, n. 185, in quanto applicabili.

#### **Art. 15**

I risultati dei riscontri diagnostici devono essere, dal direttore sanitario dell'ospedale o della casa di cura, comunicati al Sindaco per eventuale rettifica della scheda di morte di cui all'art. 4. Il Sindaco provvede altresì alla comunicazione dei risultati dei riscontri diagnostici, secondo le procedure di cui all'art. 4.

Quando come causa di morte risulta una malattia infettiva diffusiva, la comunicazione deve essere fatta d'urgenza ed essa vale come denuncia ai sensi dell'art. 254 del testo unico delle leggi sanitarie 27 luglio 1934, n. 1265 e successive modifiche.

Quando si abbia il sospetto che la morte sia dovuta a reato il medico settore deve sospendere le operazioni e darne immediata comunicazione all'Autorità Giudiziaria.

### **CAPITOLO III PERIODO DI OSSERVAZIONE DEI CADAVERI**

#### **Art. 16**

Nessun cadavere può essere chiuso in cassa né essere sottoposto ad autopsia, imbalsamazione e trattamenti conservativi, a conservazione in celle frigorifere, né essere inumato, tumulato o cremato prima che siano trascorse 24 ore dal momento del decesso, salvo i casi di decapitazione o di maciullamento e salvo quelli nei quali il medico

necroscopo avrà accertato la morte anche mediante l'ausilio di apparecchi o strumenti.

#### **Art. 17**

Nei casi di morte improvvisa ed in cui si abbiano dubbi di morte apparente, l'osservazione dovrà essere protratta fino a 48 ore, salvo che il medico necroscopo non accerti la morte nei modi previsti dall'articolo precedente.

#### **Art. 18**

Nei casi in cui la morte sia dovuta a malattia infettiva-diffusiva compresa nell'apposito elenco pubblicato dal Ministero della Sanità o il cadavere presenti segni d'iniziata putrefazione od altre ragioni speciali lo richiedano, su proposta del Responsabile Sanitario dell'ULSS, il Sindaco può ridurre il tempo di osservazione nel luogo del decesso o nella apposita camera mortuaria a meno di 24 ore.

Potrà ordinare anche il trasporto urgente, in carro apposito chiuso, alla camera mortuaria del cimitero per il periodo d'osservazione di legge, disponendo per la disinfezione dei locali d'abitazione del defunto.

#### **Art. 19**

Durante il periodo di osservazione il corpo deve essere posto in condizioni tali che non ostacolino eventuali manifestazioni di vita. Nei casi in cui la morte sia dovuta a malattia infettiva-diffusiva compresa nell'apposito elenco pubblicato dal Ministero della Sanità il Responsabile sanitario dell'ULSS adotta le misure cautelative necessarie.

### **CAPITOLO IV DEPOSITI DI OSSERVAZIONE E OBITORI**

#### **Art. 20**

I Comuni debbono disporre di un locale per ricevere e tenere in osservazione, per il periodo prescritto, le salme di persone:

- a) morte in abitazioni inadatte e nelle quali sia pericoloso mantenerle per il prescritto periodo di osservanza;
- b) morte in seguito a qualsiasi accidente della pubblica via o in luogo pubblico;
- c) ignote, di cui debba farsi esposizione al pubblico per il riconoscimento.

Durante il periodo di osservazione deve essere assicurata la sorveglianza anche ai fini del rilevamento di eventuali manifestazioni di vita.

Nel caso in cui il cimitero non abbia il deposito di osservazione, previsto dall'art. 12 del DPR n° 285/1990, funziona come tale la camera mortuaria.

#### **Art. 21**

Per i morti giacenti sul suolo pubblico e i morti nei luoghi pubblici o lungo la via per infortunio o altra causa che verranno trasportati alla camera di osservazione del cimitero, si dovrà disporre in modo che il

responsabile del servizio di custodia possa avvertire eventuali manifestazioni di vita.

#### **Art. 22**

I parenti o chi ne assume le veci potranno assistere i cadaveri di cui alle lettere a) e b) dell'art. 20.

Nei casi di salme non assistite direttamente e continuamente sarà provveduto affinché le medesime siano poste in condizioni tale da non ostacolare eventuali manifestazioni di vita.

#### **Art. 23**

La camera mortuaria del cimitero deve servire per la deposizione temporanea di tutti i cadaveri durante ed anche dopo passato il tempo dell'osservazione, in attesa di essere inumati o tumulati senza riguardo alla religione che avesse professato il defunto.

### **CAPITOLO V DEPOSIZIONE DEI CADAVERI NEL FERETRO**

#### **Art. 24**

Trascorso il periodo di osservazione di cui agli artt. 8 e seguenti D.P.R. 10-09-1990 n° 285, il cadavere può essere rimosso dal letto per la deposizione nel feretro.

#### **Art. 25**

Ogni feretro deve contenere un solo cadavere. Possono essere chiusi nello stesso feretro soltanto madre e neonato morti nell'atto del parto.

#### **Art. 26**

Ogni cadavere, prima di essere collocato nel feretro, dev'essere vestito od almeno decentemente avviluppato in un lenzuolo.

#### **Art. 27**

I feretri, da deporsi nelle sepolture comuni devono essere di legno massiccio ed avere le pareti di spessore non inferiore a mm 20. Eventuali intagli sono consentiti quando lo spessore iniziale delle tavole è tale che per effetto degli intagli medesimi in ogni punto sia assicurato lo spessore minimo di cui sopra.

Per le tumulazioni i cadaveri devono essere chiusi in cassa metallica dello spessore non inferiore a 0,66 mm se di zinco, a 1,50 se di piombo, saldata a fuoco, a perfetta tenuta, e quindi in altra cassa di legno forte con pareti sesse non meno di 25 mm

#### **Art. 28**

Sul feretro, da chiudersi definitivamente ed esclusivamente a viti all'atto del seppellimento, a cura e controllo dei necrofori, sarà collocata una targa di metallo col nome e cognome, data di nascita e di morte del defunto, impresso a martello. La targa porterà ancora il numero di riferimento al registro dei permessi di seppellimento.

Nella cassa, prima della chiusura, dovrà essere posta un conveniente quantità di segatura di legno o torba o altro materiale assorbente, sempre biodegradabile non putrescibile, in modo da impedire qualsiasi possibile ed eventuale sgocciolamento di liquidi.

Per quanto attiene ai requisiti delle casse ove verranno racchiuse le salme destinate alla tumulazione e non espressamente indicati nell'art., si rinvia agli artt. 30 e 31 del DPR 285/1990 e che qui s'intendono riportati.

## **CAPITOLO VI TRASPORTO DEI CADAVERI**

### **Art. 29**

Il trasporto dei cadaveri al cimitero è gratuito per gli iscritti fra gli aventi diritto all'assistenza sanitaria gratuita, e a pagamento per gli abbienti secondo le tariffe stabilite dal Consiglio Comunale, tenendo conto delle norme di cui all'art. 19 del D.P.R. 10-09-1990, n. 285.

### **Art. 30**

Il trasporto come sopra può essere fatto a cura della famiglia con servizi e trattamenti speciali.

L'incaricato del trasporto di un cadavere deve essere munito di apposita autorizzazione del Sindaco, la quale deve essere consegnata al responsabile del servizio di custodia del cimitero.

Per quanto riguarda i carri destinati al trasporto dei cadaveri e le loro rimesse si osservano le norme di cui agli artt. 20 e 21 del citato D.P.R. n. 285/1990.

### **Art. 31**

Il trasporto di un cadavere, di resti mortali o di ossa umane entro l'ambito del Comune in luogo diverso dal cimitero o fuori dal Comune è autorizzato dal Sindaco secondo le prescrizioni stabilite negli articolo che seguono. Il decreto di autorizzazione deve essere comunicato al Sindaco del Comune in cui deve avvenire il seppellimento.

Qualora sia richiesta la sosta della salma in altri Comuni intermedi per il tributo di speciali onoranze, tale decreto dovrà essere comunicato anche ai Sindaci di questi Comuni.

### **Art. 32**

Quando la morte è dovuta ad una delle malattie infettive diffuse comprese nell'apposito elenco pubblicato dal Ministero della Sanità, il cadavere, trascorso il periodo di osservazione, deve essere deposto in duplice cassa come previsto nel successivo art. 38 e seguendo le prescrizioni dello stesso articolo, con gli indumenti di cui è rivestito e avvolto in un lenzuolo imbevuto di soluzione disinfettante. E' consentito di rendere al defunto le estreme onoranze, osservando le prescrizioni dell'Autorità Sanitaria salvo che il Responsabile Sanitario non le vieti nella contingenza di manifestazione epidemica della malattia che ha causato la morte.

Ove non siano state osservate le prescrizioni di cui al primo capoverso del presente articolo, l'autorizzazione al trasporto prevista dall'art. 31 può essere concessa soltanto dopo due anni dal decesso, e



con l'osservanza di speciali cautele che, caso per caso, saranno determinate dal Responsabile Sanitario.

Le disposizioni del presente articolo si applicano anche ai trasporti di cadaveri da o per l'estero previsti nel successivo art. 38 quando si tratti di malattie infettive diffuse di cui all'elenco citato nel primo capoverso.

### **Art. 33**

Quando dalla denuncia della causa di morte risulta che il cadavere è portatore di radioattività, il Responsabile Sanitario dispone che il trasporto, il trattamento e la destinazione delle salme siano effettuati osservando le necessarie misure protettive di volta in volta prescritte al fine di evitare la contaminazione ambientale.

### **Art. 34**

Preparato il feretro, il trasporto fuori Comune dovrà farsi direttamente dal domicilio con carro apposito chiuso, se per via ordinaria, o dalla porta della chiesa o della camera mortuaria del cimitero nel caso che si svolgano anche in altre località funzioni religiose con accompagnamento di corteo. I necrofori non potranno abbandonare la salma finché non sarà stata consegnata all'incaricato dell'accompagnamento.

### **Art. 35**

I cortei funebri debbono, di regola, seguire la via più breve dall'abitazione del defunto alla chiesa e da questa al cimitero, oppure dall'abitazione al cimitero se non vengono eseguite funzioni religiose.

### **Art. 36**

I cortei funebri non debbono far soste lungo la strada né possono essere interrotti da persone, veicoli od altro.

### **Art. 37**

Il trasporto di un cadavere in altro Comune per essere cremato ed il trasporto delle risultanti ceneri al luogo del loro definitivo deposito sono autorizzate con unico decreto dal Sindaco. Al rilascio del decreto di autorizzazione di cui al precedente articolo 31 è sottoposto anche il trasporto delle ceneri in altro Comune.

### **Art. 38**

Per il trasporto all'estero o dall'estero, fuori dai casi previsti dalla convenzione internazionale di Berlino, o da Comune a Comune allo scopo di essere inumate, tumulate o cremate, le salme dovranno essere racchiuse in duplice cassa, l'una di legno e l'altra di metallo, ed essere osservate scrupolosamente anche per quanto riguarda il confezionamento del feretro, le disposizioni dell'art. 30 del D.P.R. 10-09-1990, n. 285.

Nei mesi di aprile, maggio, giugno, luglio, agosto e settembre, le salme devono essere sottoposte a trattamento antiputrefattivo mediante introduzione nelle cavità corporee di almeno 500 cc. di formalina F.U.

Negli altri mesi dell'anno, tale prescrizione si applica solo alle salme che devono essere trasportate in località che, col mezzo di trasporto prescelto, si raggiungono dopo ventiquattrore dal decesso. Le prescrizioni

di cui sopra non si applicano ai cadaveri sottoposti a trattamenti di imbalsamazione.

#### **Art. 39**

Per i trasporti di salme da o per uno degli Stati aderenti alla convenzione internazionale di Berlino 10 febbraio 1937, approvata e rese esecutiva in Italia con R.D. 1° luglio 1937, n. 1379, che prevede il rilascio del passaporto mortuario, si richiamano le norme di cui all'art. 27 del D.P.R. 10-09-1990 n° 285.

Per il trasporto delle salme da o per lo Stato della Città del Vaticano si richiama la convenzione 28 aprile 1938 tra la Santa Sede e l'Italia, approvata e resa esecutiva con R.D. 16 giugno 1938, n. 1055.

Per l'extradizione e l'introduzione di salme provenienti o dirette verso Stati non aderenti alla citata Convenzione di Berlino, si fa riferimento agli articolo 28 e 29 del citato D.P.R. n° 285/0990.

#### **Art. 40**

Il feretro proveniente da altro Comune o dall'Estero deve essere accompagnato da regolare autorizzazione sulla scorta della quale il responsabile del servizio di custodia procederà al ricevimento ed alla registrazione della salma con le modalità di cui all'art. 56 del presente regolamento. Le eventuali onoranze funebri potranno partire dalla casa dell'estinto ove il feretro potrà restare depositato per il tempo strettamente necessario che vi sia il parere favorevole del Responsabile Sanitario della ULSS.

#### **Art. 41**

Tanto nel caso dell'articolo precedente quanto per il fatto che un feretro debba attraversare in transito il territorio comunale, il convoglio funebre deve, anche in questa ipotesi e per quanto possibile, percorrere la strada più corta.

#### **Art. 42**

Alle norme che precedono sono soggetti anche i trasporti, entro il territorio comunale o da o per altri Comuni, dei cadaveri destinati all'insegnamento ed alle indagini scientifiche, richiamando per quanto concerne la riconsegna della salma quanto disposto dall'art. 35 del D.P.R. n° 285/1990.

#### **Art. 43**

Il trasporto di ossa umane e di resti mortali assimilabili, ferme restando le autorizzazione di cui agli artt. precedenti, non è soggetto ad alcuna delle misure precauzionali igieniche stabilite per il trasporti di salme. Le ossa umane e i resti mortali assimilabili debbono in ogni caso essere raccolti in cassetta di zinco, di spessore non inferiore a mm. 0,66, saldata a fuoco, portante il nome e cognome del defunto.

Se le ossa ed i resti mortali assimilabili provengono da rinvenimento e non sia possibile l'identificazione del defunto cui appartengono, la cassetta dovrà recare l'indicazione del luogo e della data del rinvenimento.

**CAPITOLO VII**  
**RILASCIO DI CADAVERI A SCOPO DI STUDIO E PRELIEVO**  
**DI PARTE DI CADAVERE A SCOPO DI TRAPIANTO TERAPEUTICO**

**Art. 44**

Il rilascio di cadaveri a scopo di studio ed il prelievo di parti di cadavere a scopo di trapianto terapeutico dovranno avvenire sotto l'osservanza delle disposizioni di cui agli articoli 40, 41, 42, 43 e 44 del D.P.R. n° 285/1990.

**CAPITOLO VIII**  
**CREMAZIONI, IMBALSAMAZIONI, AUTOPSIE**

**Art. 45**

La cremazione di ciascun cadavere deve essere autorizzata dal Sindaco dietro presentazione dei seguenti documenti:

- a - estratto legale di disposizione testamentaria dalla quale risulti la chiara volontà del defunto di essere cremato. Per coloro i quali, alla morte, risultano iscritti ad associazioni riconosciute che abbiano tra i propri fini quello della cremazione dei cadaveri dei propri associati, è sufficiente la presentazione di una dichiarazione in carta libera scritta e datata, sottoscritta dall'Associato di proprio pugno o, se questi non sia in grado di scrivere confermata da due testimoni, dalla quale chiaramente risulti la volontà di essere cremato; tale dichiarazione deve essere convalidata dal presidente dell'associazione.
- b - in mancanza di disposizione testamentaria, atto scritto con sottoscrizione autenticata dal notaio o da pubblici ufficiali abilitati ai sensi dell'art. 20 legge 04-01-1968 n° 15, dal quale risulti la volontà espressa di cremare il cadavere da parte del coniuge o dei parenti più prossimi individuati secondo gli artt. 74 e seg. del Codice Civile.
- c - certificato in carta libera del medico curante o del medico necroscopo con firma autenticata dal Responsabile Sanitario dell'ULSS, dal quale risulti escluso il sospetto di morte dovuta a reato.

In caso di morte improvvisa o sospetta, occorre la presentazione del nulla-osta dell'Autorità Giudiziaria.

**Art. 46**

Le urne cinerarie devono portare all'esterno l'indicazione del nome e cognome, data di nascita e di morte del defunto, le cui ceneri contengono.

Ogni urna deve raccogliere le ceneri di un solo cadavere.

**Art. 46/bis (istituito con delibera C.C. 112 del 23/12/2002)**

Tutte le spese per la cremazione sono a carico del privato.

Le ceneri, nel rispetto della volontà del defunto che risulterà da documento sottoscritto, potranno essere disperse unicamente nell'area a ciò appositamente destinata all'interno dei cimiteri del Comune e previa autorizzazione dell'Ufficiale dello Stato Civile.

Eventuale richiesta di dispersione delle ceneri con modalità diverse da quelle di collocazione nel luogo a ciò deputato all'interno del cimitero, non può venire accolta.

**Art. 47**

Le urne cinerarie devono essere di materiale refrattario e devono essere riposte in un colombaro appositamente predisposto.

Le dimensioni limite e le caratteristiche edilizie delle urne predette sono stabilite nel regolamento comunale di igiene e sanità.

**Art. 48**

Il trasporto di urne contenenti residui delle cremazioni, ferme restando le autorizzazioni di cui ai precedenti articoli 31 e 39, non va soggetto ad alcuna delle misure precauzionali igieniche stabilite per il trasporto delle salme, salvo eventuali indicazioni del Responsabile Sanitario dell'USSL nel caso di presenza di nuclidi radioattivi.

**Art. 49 (modificato con delibera C.C. n. 70 del 08/09/2000)**

Le urne cinerarie possono essere deposte, oltre che in spazi appositamente predisposti, anche in cappelle o templi appartenenti ad enti morali od anche in colombari ed ossari privati. Questi ultimi debbono avere le caratteristiche delle nicchie cinerarie del cimitero comunale, debbono avere destinazione stabile e debbono offrire garanzia contro ogni profanazione.

La consegna dell'urna cineraria, agli effetti dell'art. 343 del T.U. delle leggi sanitarie 27 luglio 1934, n. 1265 si farà constatare da apposito verbale in tre esemplari, dei quali uno rimane nell'archivio del forno crematorio, l'altro presso il responsabile del servizio di custodia del cimitero o presso chi ha la responsabilità del luogo ove furono deposte le ceneri fuori del cimitero, ed il terzo viene trasmesso all'Ufficio dello Stato Civile.

**Art. 50**

Le autopsie, anche se ordinate dall'Autorità Giudiziaria, devono essere eseguite da medici legalmente abilitati all'esercizio professionale.

I risultati delle autopsie devono essere comunicati al Sindaco, e da questi al Responsabile Sanitario dell'USSL, per l'eventuale rettifica della scheda di morte di cui all'art. 4.

Quando come causa di morte risulta una malattia infettiva diffusiva, il medico che ha effettuato l'autopsia, deve darne d'urgenza comunicazione al Sindaco e al Responsabile Sanitario dell'USSL competente ed essa varrà come denuncia ai sensi dell'art. 254 del T.U. delle leggi sanitarie 27 luglio 1934, n. 1265.

Le autopsie su cadaveri portatori di radioattività devono essere eseguite seguendo le prescrizioni di cui al precedente art. 14.

Quando, nel corso di una autopsia non ordinata dall'Autorità Giudiziaria, si abbia il sospetto che la morte sia dovuto a reato, il settore deve sospendere le operazioni e darne immediata comunicazione all'Autorità Giudiziaria.

**Art. 51**

I trattamenti per ottenere l'imbalsamazione del cadavere devono essere eseguiti, sotto controllo del Responsabile Sanitario dell'USSL, da medici legalmente abilitati all'esercizio professionale e possono essere iniziati solo dopo che sia trascorso il periodo di osservazione.

Per fare eseguire su di un cadavere l'imbalsamazione deve essere richiesta apposita autorizzazione al Sindaco che la rilascia previa presentazione di:

a) una dichiarazione di un medico incaricato dell'operazione, con l'indicazione del procedimento che intende eseguire e del luogo e dell'ora in cui la effettuerà;

b) distinti certificati del medico curante e del medico necroscopo che escludono il sospetto che la morte sia dovuta a reato.

Il trattamento antiputrefattivo di cui all'art. 38 è eseguito dal Responsabile Sanitario dell'USSL o da altro personale tecnico da lui delegato, dopo che sia trascorso il periodo di osservazione di cui agli articoli 8 e seguenti del DPR n° 285/1990.

#### **Art. 52 (modificato con Delibera C.C. n. 25 del 25/06/2001)**

L'imbalsamazione di cadaveri portatori di radioattività, qualunque sia il metodo eseguito, deve essere effettuata osservando le prescrizioni di legge vigenti in materia di controllo della radioattività ambientale e adottando le misure precauzionali concernenti la sorveglianza fisica degli operatori, a norma dell'art. 6, capo VIII del Dec. Lgs.vo 17/03/1995, n. 230.

### **CAPITOLO IX CONSEGNA DEI CADAVERI AL CIMITERO**

#### **Art. 53**

Nessun cadavere può essere ricevuto nel cimitero per essere inumato o tumulato, se non sia accompagnato dall'autorizzazione scritta rilasciata dall'Ufficiale dello Stato Civile a norma dell'art.141 del R.D. 9 luglio 1939, n. 1238. La medesima autorizzazione è necessaria per le parti di cadavere ed ossa umane contemplate all'art. 5. Tali atti saranno ritirati dal responsabile del servizio di custodia del cimitero alla consegna di ogni singolo cadavere.

Per la sepoltura dei prodotti abortivi di presunta età di gestazione dalle 20 alle 28 settimane complete e dei feti che abbiano presumibilmente compiuto 28 settimane di età intra-uterina e che all'Ufficiale di Stato Civile non siano dichiarati come nati morti, i permessi di trasporto e di seppellimento sono rilasciati dal Responsabile Sanitario dell'USSL.

A richiesta dei genitori, nel cimitero potranno essere raccolti con la stessa procedura anche prodotti del concepimento di età inferiore alle 20 settimane.

Nei casi previsti dai due commi precedenti, i parenti o chi per essi, sono tenuti a presentare, entro 24 ore dall'espulsione od estrazione del feto, domanda di seppellimento al Responsabile Sanitario dell'USSL, accompagnata da certificato medico che indichi la presunta età di gestazione ed il peso del feto.

#### **Art. 54 (modificato con Delibera C.C. n. 5 del 20/02/2008)**

Nel cimitero devono essere ricevuti:

a) i cadaveri delle persone, morte fuori o all'interno del Comune, ma aventi, al momento della morte, la loro residenza nel Comune stesso o

nella parte della Frazione di Arzerè ricadente nel territorio comunale di Grezzana;

- b) i cadaveri delle persone non residenti in vita nel Comune e morte fuori di esso, ma aventi diritto ad una sepoltura privata di famiglia nel cimitero del Comune stesso;
- c) i nati morti e i prodotti del concepimento di persone residenti nel Comune, di cui all'art. 7 del DPR n° 285/1990;
- d) i resti mortali delle persone sopra elencate;
- e) i resti mortali dei caduti in guerra.

#### **Art. 55 (modificato con Delibera C.C. n. 5 del 20/02/2008)**

Fatto salvo quanto previsto dall'art. 54 del presente regolamento e dall'art. 50 del DPR 10-09-1990 n° 285, il Sindaco, qualora vi sia la disponibilità, può concedere sepoltura nei cimiteri del Comune, anche ai non residenti deceduti fuori del Comune o nella parte della Frazione di Arzerè ricadente nel territorio comunale di Grezzana, nei seguenti casi:

- a - per i nati nel Comune o nella parte della Frazione di Arzerè ricadente nel territorio comunale di Grezzana, o da genitori residenti nel Comune o nella parte della Frazione di Arzerè ricadente nel territorio comunale di Grezzana al momento della nascita, ma non residenti al momento della morte, purché sia dimostrata la volontà del defunto di essere sepolto in tomba a terra nel cimitero comunale, ed a condizione che abbiano parenti residenti nel Comune;
- b - per coloro che, a valutazione del Sindaco, abbiano avuto per lungo tempo la residenza nel Comune e che abbiano acquisito particolari benemerienze dando lustro al Comune di Bosco Chiesanuova;
- c - al di fuori dei casi sopra menzionati, è ammessa esclusivamente la conservazione presso il cimitero delle ceneri del defunto.

#### **Art. 56**

Il responsabile del servizio di custodia, per ogni cadavere ricevuto, ritira e conserva presso di sé l'autorizzazione di cui all'art. 53; egli inoltre scrive giornalmente sopra apposito registro, vidimato dal Sindaco, in doppio esemplare:

- 1) le inumazioni che vengono eseguite, precisando il nome, cognome, data e luogo di nascita e di morte del defunto, secondo quanto risulta dall'atto di autorizzazione di cui all'art. 53, l'anno, il giorno e l'ora dell'inumazione, il numero arabo portato dal cippo e il numero d'ordine della bolletta di seppellimento e l'indicazione del Comune che ha rilasciato il permesso;
- 2) le generalità, come sopra, delle persone i cui cadaveri vengono tumulati, con l'indicazione del sito dove sono stati deposti;
- 3) le generalità, come sopra, delle persone i cui cadaveri vengono cremati, con l'indicazione del luogo di deposito delle ceneri nel cimitero o del luogo in cui sono state trasportate, se fuori dal cimitero, secondo quanto risulta dall'autorizzazione del Sindaco;
- 4) qualsiasi variazione avvenuta in seguito per esumazione, estumulazione, cremazione, trasporto di cadaveri o di ceneri, ecc.

#### **Art. 57**

I registri, indicati nell'articolo precedente, debbono essere presentati ad ogni richiesta degli uffici comunali o governativi.

Un esemplare dei medesimi deve essere consegnato, ad ogni fine di anno, al Comune per essere conservato negli archivi, restando l'altro presso il responsabile del servizio di custodia.

## **CAPITOLO X INUMAZIONI**

### **Art. 58 (modificato con Delibera C.C. n. 70 del 08/09/2000)**

Ogni cimitero deve avere campi comuni destinati alla sepoltura per inumazione (all'aperto e al coperto), scelti tenendo conto della loro idoneità in rapporto alla struttura geologica, mineralogica, a proprietà meccaniche e fisiche e al livello della falda freatica.

Tali campi saranno divisi in riquadri e l'utilizzazione delle fosse deve farsi cominciando da una estremità di ciascun riquadro e successivamente fila per fila procedendo senza soluzione di continuità.

Nel cimitero del Capoluogo, un riquadro dei vari campi d'inumazione sarà destinato alle salme i cui resti, in occasione dell'esumazione o estumulazione ordinaria, non risultino completamente mineralizzati. In tale riquadro saranno sepolti tali resti, per un ulteriore periodo di sepoltura nel quale si prevede venga completato il processo di mineralizzazione. Dette inumazioni dovranno essere eseguite con le prescrizioni dell'art. 94 del presente Regolamento.

### **Art. 59**

Ogni fossa nei campi di inumazione sarà contrassegnata con un cippo portante il numero progressivo e l'indicazione dell'anno di seppellimento. Tale cippo sarà posto a cura del responsabile del servizio di custodia del cimitero, subito dopo coperta la fossa con la terra, curandone poi l'assetto fino alla costipazione del terreno.

Sul cippo verrà applicata una targhetta di materiale inalterabile con l'indicazione del nome, cognome data di nascita e di morte del defunto.

### **Art. 60**

Ciascuna fossa deve essere scavata a due metri di profondità dal piano di superficie del cimitero, e dopo che vi sia stato deposto il feretro, deve essere colmata in modo che la terra scavata alla superficie sia messa attorno al feretro e quella affiorata dalla profondità venga alla superficie.

### **Art. 61**

La fosse per inumazione di cadaveri di persone di oltre dieci anni di età debbono avere nella loro parte più profonda (a mt 2) la lunghezza di mt 2,20 e la larghezza di mt 0,80 e debbono distare l'una dall'altra almeno mt 0,50 da ogni lato.

Le fosse per i cadaveri di fanciulli di età inferiore a dieci anni debbono avere nella parte più profonda (a mt 2) una lunghezza media di

mt 1,50, una larghezza di mt 0,50 e debbono distare almeno mt 0,50 da ogni lato.

### **Art. 62 (modificato con Delibera C.C. n. 25 del 25/06/2001)**

Per le inumazioni non è consentito l'uso di casse di metallo o di altro materiale non biodegradabile.

L'impiego di materiale biodegradabile diverso dal legno deve essere autorizzato con decreto Regionale, competenza trasferita dal Ministero della Sanità, ex D.P.C.M. 26 maggio 2000, in G.U. serie generale, n. 238 del 11/10/2000.

Qualora si tratti di salme provenienti dall'estero o da altro Comune per le quali sussiste l'obbligo della duplice cassa, le inumazioni debbono essere subordinate alla realizzazione sulla cassa metallica, di tagli di opportune dimensioni anche asportando temporaneamente, se necessario, il coperchio della cassa di legno.

Lo spessore delle tavole della cassa di legno non deve essere inferiore a cm. 2.

Le tavole del fondo di un solo pezzo nel senso della lunghezza, potranno essere riunite nel numero di cinque nel senso della larghezza, fra loro saldamente congiunte con collante di sicura e duratura presa.

Il fondo deve essere congiunto alle tavole laterali con chiodi disposti di 20 in 20 cm. ed assicurato con idoneo mastice.

Il coperchio sarà congiunto a queste tavole mediante viti disposte di 40 in 40 cm.

Le pareti laterali della cassa dovranno essere saldamente congiunte tra loro con collante di sicura e duratura presa.

E' vietato l'impiego di materiali non biodegradabili nella parti decorative delle casse.

Ogni cassa deve portare il timbro a fuoco con l'indicazione della ditta costruttrice e del fornitore.

Sulla cassa deve essere apposta una targhetta metallica con l'indicazione del nome, cognome, data di nascita e di morte del defunto.

### **Art. 63**

Ogni cadavere destinato alla inumazione deve essere chiuso in cassa di legno ed essere sepolto in fossa separata dalle altre; soltanto madre e neonato morti nell'atto del parto, possono essere chiusi in una stessa cassa e sepolti in una stessa fossa.

### **Art. 64**

Per calare nella fossa un feretro si avrà la massima cura, rispetto e decenza. L'operazione verrà fatta con corde o a braccia o a mezzo meccanismo sicuro. Deposito il feretro nella fossa, questa verrà subito riempita come indicato nel precedente art. 60.

Salvo disposizioni giudiziarie, nessuno può rimuovere i cadaveri dalla loro cassa.

E' pure severamente vietato spogliarli, appropriarsi di abiti, ornamenti preziosi, ecc.

### **Art. 65**

Tanto sulle sepolture private quanto sulle tombe nei campi comuni, si possono deporre fiori, corone e coltivare piccole aiuole, purché con le



radici e coi rami non ingombrino le tombe vicine. Le aiuole potranno occupare soltanto la superficie della fossa. Sulle tombe private sono ammessi pure arbusti di altezza non superiore a m. 1,00. Le piante ed arbusti di maggiore altezza sono vietati, e debbono, nel caso, venire ridotti alla suddetta altezza a semplice invito degli Uffici comunali. In caso di inadempienza, il Comune provvederà d'autorità allo sgombero, al taglio ed anche allo sradicamento. All'infuori di quanto è stato indicato negli articoli antecedenti e seguenti per le fosse del campo comune, è assolutamente vietata qualsiasi opera muraria.

#### **Art. 66**

Sulle fosse comuni è permesso il collocamento di lapidi in pietra, purché di forma, materiale e dimensioni indicate dal Comune nei disegni che sono visionabili presso gli uffici comunali.

Tale ricordo, trascorso il periodo normale di sepoltura di cui all'art. 84 del presente regolamento, restano di proprietà del Comune.

Le scritte debbono essere limitate al cognome, nome, data di nascita e di morte. Dietro analoga domanda è facoltà della Giunta Comunale di autorizzare altre iscrizioni integrative.

### **CAPITOLO XI TUMULAZIONI (sepulture private)**

#### **Art. 67 (modificato con Delibera C.C. n. 70 del 08/09/2000)**

Il Comune può concedere l'uso ai privati di:

- a) aree per tombe di famiglia o monumentali;
- b) tombe o loculi individuali;
- c) nicchie ossario per la raccolta di resti mortali individuali e urne cinerarie. Nella concessione suddetta si dovrà tener conto di quanto previsto dagli artt. 54 e 55 del presente Regolamento di polizia mortuaria.

#### **Art. 68 (modificato con Delibera C.C. n. 25 del 25/06/2001)**

Le salme destinate alla tumulazione di cui alle lettere a) e b) del precedente articolo 67 debbono essere racchiuse in duplice cassa, l'una di legno e l'altro di metallo corrispondenti ai requisiti di cui agli artt. 30 e 31 del D.P.R. 10-09-1990 n° 285.

Sulla cassa deve essere apposta una targhetta metallica con l'indicazione del nome, cognome, data di nascita e di morte del defunto.

Il Consiglio Regionale, con proprio atto, può autorizzare l'uso di valvole o di altri dispositivi idonei a fissare ovvero a neutralizzare i gas della putrefazione.

#### **Art. 69**

Le tasse di concessione riguardanti la tumulazione di cui all'articolo 67 sono fissate con deliberazione del Consiglio Comunale.

Le spese di manutenzione delle tombe di famiglia, nicchie o loculi sono, in solido, a carico dei privati concessionari.

#### **Art. 70**

Le tombe di famiglia o monumentali possono essere concesse:

- a) ad una o più persone per esse esclusivamente;
- b) ad una famiglia;
- c) ad enti, corporazioni, fondazioni.

Nel primo caso la concessione s'intende fatta a favore dei richiedenti con esclusione di ogni altro.

Nel secondo caso la famiglia concessionaria può trasmettere il possesso della tomba per eredità ai legittimi successori, escluso ogni altro.

Fra i parenti aventi diritto di sepoltura nella tomba di famiglia di cui alla precedente lettera b), salvo diversa disposizione risultante dall'atto di concessione, sono compresi:

- 1) Gli ascendenti in linea retta in qualunque grado.
- 2) I discendenti in linea retta in qualunque grado.
- 3) Il coniuge degli aventi diritto.

Non potrà essere fatta concessione di aree per sepoltura privata a persone od enti che mirino a farne oggetto di lucro o di speculazione. Il diritto d'uso delle sepolture private di cui alla lettera c) è riservato alle persone regolarmente iscritte all'Ente concessionario fino al completamento della capienza del sepolcro.

#### **Art. 71 (modificato con Delibera C.C. n. 25 del 25/06/2001)**

La tumulazione in sepolture private di salme di persone che siano state conviventi con i concessionari, o che abbiano acquisito particolari benemerienze nei confronti dei medesimi, come prevista dal 2° comma dell'art. 93 del DPR n° 285/1990, può essere consentita qualora, in presenza di una richiesta scritta, indirizzata al Sindaco, di anche uno solo dei concessionari, vi sia il consenso di tutti i medesimi concessionari e purché la convivenza stessa si sia protratta fino al momento del decesso.

La valutazione circa la sussistenza o meno delle particolari benemerienze è demandata al Sindaco, secondo i criteri stabiliti nei Regolamenti Comunali: art. 93, comma 2, D.P.R. 285/1990.

#### **Art. 72**

Può essere consentita la tumulazione provvisoria di salma in tomba di famiglia o loculi comunali nei seguenti casi:

- a) in tomba di famiglia in attesa che il Comune, momentaneamente sprovvisto, predisponga nuovi colombari;
- b) in tomba di famiglia in attesa che il richiedente, già concessionario di area cimiteriale, edifichi la tomba di famiglia.

Nel caso di cui alla lettera a) dovrà essere fatto deposito provvisorio di una somma quale acconto per l'acquisto di un loculo individuale.

Nel caso di cui alla lettera b) dovrà essere fatto deposito provvisorio di una somma eguale alla tassa minima di concessione stabilita per i loculi individuali; tale tassa minima sarà rimborsata per intero nel caso che, il richiedente già concessionario di area, edifichi la tomba di famiglia entro i due anni previsti dal presente Regolamento; trascorsi infruttuosamente i due anni il Comune incamererà l'intera somma depositata.

Ogni qualvolta viene richiesta la tumulazione, provvisoria od eccezionale, dovrà essere esibita al Comune la dichiarazione di assenso del concessionario o dei concessionari.

#### **Art. 73 (modificato con Delibera C.C. n. 82 del 23/12/2003)**

Nella tumulazione ogni feretro deve essere posto in loculo o tumulo o nicchia separati.

Il diritto di sepoltura vi è circoscritto alla sola persona per la quale venne fatta la concessione. Non può perciò essere ceduto in alcun modo né per qualsiasi titolo.

Il diritto di concessione individuale ha la durata di anni 40 dalla data della tumulazione della salma per la quale il loculo è stato concesso. Alla scadenza di tale termine il Comune rientrerà in possesso del loculo, facendo porre i resti mortali nell'ossario comune; è riservata però agli eredi la facoltà di rinnovare la concessione per eguale periodo di tempo dietro pagamento dell'intero diritto di concessione in vigore all'epoca della scadenza.

I resti mortali potranno essere collocati anche in speciali loculi ossario individuali.

#### **Art. 74**

Le lampade votive, le decorazioni e gli abbellimenti e le iscrizioni da porre sulle lapidi delle nicchie e dei loculi non potranno essere eseguite e poste in opera se non dopo aver chiesto ed ottenuto il permesso del Comune. Comunque è vietata la posa di oggetti mobili che sporgano dalla lapide oltre i quindici centimetri.

#### **Art. 75 (modificato con Delibera C.C. n. 25 del 25/06/2001)**

Il Comune può concedere a privati e ad enti l'uso di aree per la costruzione di sepolture a sistema di tumulazione per famiglie e collettività, previa deliberazione del Consiglio Comunale.

Tali costruzioni dovranno essere eseguite direttamente dai privati. I singoli progetti debbono essere approvati dal Sindaco, su conforme parere del Responsabile Sanitario dell'USSL n° 20 e della Commissione Edilizia Comunale. All'atto dell'approvazione del progetto viene definito il numero delle salme che possono essere accolte nel sepolcro. Dette sepolture private non debbono avere comunicazione con l'esterno del cimitero.

Ad opera finita e prima dell'uso, dette tombe devono essere collaudate dal Comune allo scopo di accertare se la costruzione fu eseguita secondo il disegno e progetto approvato, sentito il parere del Responsabile Sanitario dell'USSL.

La copertura delle tombe private deve essere fatta esclusivamente in lastre di pietra.

#### **Art. 76**

Nelle aree avute in concessione, i privati e gli enti non possono impiantare, in luogo di sepolture a sistema di tumulazione, campi di inumazione per famiglie e collettività.

Il concessionario di terreno per la costruzione di tombe di famiglia o di monumentali deve, entro due anni dalla data dell'atto di concessione, provvedere alla costruzione della tomba; qualora non adempia in tempo utile a tale disposizione perderà ogni diritto sul terreno, che tornerà in possesso del Comune, senza diritto ad alcun rimborso.

Resta proibita l'inumazione dei cadaveri nel terreno destinato ad uso tombe di famiglia o monumentali prima che sia stata costruita la tomba.

Gli attuali proprietari di terreno ad uso tombe di famiglia o monumentali e che usano il terreno come campo d'inumazione, se entro tre anni dalla data del presente regolamento non avranno provveduto alla costruzione della tomba, non potranno inumarvi degli altri cadaveri e quelli già inumati dopo 15 anni dalla data della sepoltura saranno esumati e il terreno tornerà in possesso del Comune senza diritto a rivalsa da parte del proprietario.

#### **Art. 77**

Le aree, le tombe di famiglia ed i loculi avuti in concessione anche perpetua, non potranno essere oggetto di cessioni tra privati. Nel caso di rinuncia o di abbandono di qualche singolo o di qualche famiglia a posti di perpetuità già avuti in concessione, il Comune ha il diritto di rientrare nel pieno possesso pubblico del posto o dei posti rinunciati od abbandonati, venendo automaticamente anche in proprietà ed in possesso delle opere murarie costruite nel soprassuolo o sottosuolo con libertà di cessione e di concessione a chiunque.

Il nuovo concessionario dovrà pagare al Comune una somma pari all'importo del terreno secondo le tariffe stabilite dalla Giunta Comunale.

#### **Art. 78**

Nessuna opera, di qualunque anche minima entità, può essere intrapresa nel cimitero ove manchi l'autorizzazione scritta del Sindaco.

#### **Art. 79**

Le concessioni delle tombe di famiglia o monumentali hanno la durata di anni 90 salvo rinnovo.

Scaduto tale periodo, i concessionari o gli aventi diritto ai sensi dell'art. 70 dovranno chiederne la conferma; e ciò perché risulti sempre all'Autorità comunale che esistono persone obbligate e tenute a curare la manutenzione del monumento o tomba o cappella.

La mancanza di tale domanda costituirà una legale presunzione di abbandono e di vane ricerche di rintraccio degli stessi; quindi il loculo, il monumento, la tomba o la cappella cadranno nella libera disponibilità del Comune. All'uopo dovrà adottarsi regolare deliberazione da parte della Giunta Comunale e si dovranno affiggere avvisi murali per rendere di pubblica ragione l'azione del Comune.

Nel caso invece di domanda e di constatata regolarità della successione, la riconferma della concessione verrà accordata previo pagamento di una somma corrispondente alla tariffa in vigore al momento della scadenza.

Il Comune darà avviso agli interessati di tale scadenza sempre che sia a conoscenza dei loro indirizzi.

#### **Art. 80**

Le concessioni a tempo determinato di durata eventualmente eccedente i 90 anni, rilasciate anteriormente al 10 febbraio 1976, data di entrata in vigore del D.P.R. 21 ottobre 1975, n. 803, potranno essere revocate quando siano trascorsi 50 anni dalla tumulazione dell'ultima

salma, ove si verifichi una grave situazione di insufficienza del cimitero rispetto al fabbisogno del Comune e non sia possibile provvedere tempestivamente all'ampliamento o alla costruzione di un nuovo cimitero.

Tutte le concessioni si estinguono con la soppressione del cimitero, salvo quanto disposto in merito dagli articolo 98 e 99 del citato D.P.R. n. 285/1990.

#### **Art. 81**

Le concessioni delle tombe, nicchie o loculi individuali deve risultare da regolare atto scritto steso nelle forme di legge e spese del concessionario.

#### **Art. 82**

Le sepolture private fuori del cimitero, consentite e regolamentate dagli artt. 101, 102, 103 e 104 del D.P.R. 10-09-1990 n° 285 e contemplate dall'articolo 340 del T.U. della legge sanitaria 27 luglio 1934, n. 1265, sono autorizzate dal Sindaco previa deliberazione del Consiglio Comunale, sentito il Coordinatore Sanitario dell'USSL, sono sottoposte alla vigilanza dell'Autorità comunale come i cimiteri comuni e devono rispondere a tutti i requisiti prescritti per le sepolture private esistenti nel cimitero.

### **CAPITOLO XII ESUMAZIONI ED ESTUMULAZIONI**

#### **Art. 83**

Le esumazioni sono ordinarie e straordinarie.

Le prime si fanno quando è trascorso almeno 15 anni dal seppellimento od alla scadenza della concessione se trattasi di sepoltura privata. Le fosse, liberate dai resti del feretro, si utilizzano per nuove inumazioni.

Le seconde allorché, qualunque sia il tempo trascorso dal seppellimento, i cadaveri vengano disseppelliti dietro ordine dell'Autorità Giudiziaria per indagini nell'interesse della giustizia o, previa autorizzazione del Sindaco, per essere trasportati in altre sepolture o per essere cremati.

#### **Art. 84**

Le esumazioni ordinarie, per compiuto quindicennio a mente dell'art. 83 del presente regolamento e dell'art. 82 del DPR n° 285/1990, vengono regolate dal Sindaco, seguendo in ordine rigorosamente cronologico i campi e le file che vennero prima occupate.

#### **Art. 85 (modificato con Delibera C.C. n. 25 del 25/06/2001)**

Nell'escavazione del terreno per le esumazioni ordinarie, le ossa che si rinvennero dovranno essere diligentemente raccolte e depositate nell'ossario del Comune, sempreché coloro i quali vi avessero interesse non facciano domanda di raccogliere per deporle in sepolture private da essi acquistate allo scopo nel recinto del cimitero, e fatte salve specifiche

richieste scritte da parte interessata ad inumare o tumulare i resti ossei unitamente al'altra salma cui era legata da vincoli affettivi.

In tal caso i resti devono essere rinchiuse in una cassetta di zinco a mente del precedente art. 43.

Le lapidi, i cippi, ecc., devono essere ritirati dall'incaricato del servizio di custodia. Essi rimarranno di proprietà del Comune che potrà valersene solo nelle costruzioni o restauri del cimitero medesimo.

Le monete, le pietre preziose ed in genere le cose di valore che venissero rinvenute verranno consegnate all'Ufficio comunale per essere restituite alla famiglia che ne ha interesse di successione, se questa sarà chiaramente indicata, od altrimenti alienate a favore del Comune.

Tutti i rifiuti risultanti dall'attività cimiteriale sono equiparati a rifiuti speciali di cui al Decreto Ministeriale, pubblicato nella G.U. serie generale, n. 181, del 04/08/2000, e devono essere smaltiti nel rispetto della suddetta normativa.

### **Art. 86**

Prima che siano trascorsi almeno 15 anni per le sepolture ad inumazione e 30 anni per quelle a tumulazione, è vietata l'apertura dei feretri per qualsiasi causa, salvo le disposizioni dell'Autorità Giudiziaria e l'autorizzazione del Sindaco.

Le estumulazioni, quando non si tratti di salme tumulate in sepolture private a concessione perpetua, si eseguono allo scadere del periodo di concessione e anch'esse sono regolate dal Sindaco.

I feretri estumulati, compresi quelli delle sepolture private a concessione perpetua, devono essere inumati dopo che sia stata praticata nella cassa metallica un'opportuna apertura al fine di consentire la ripresa del processo di mineralizzazione del cadavere, quando questa non sia già avvenuta in modo completo.

### **Art. 87**

Per le estumulazioni si osservano le norme di cui all'art. 86 e 88 del D.P.R. 10-09-1990, n. 285 e, in quanto compatibili, le disposizioni contenute nell'art. 85 del presente regolamento.

### **Art. 88**

Le esumazioni straordinarie per le salme da trasportare in altre sepolture o da cremare sono autorizzate dal Sindaco, qualora ne ritenga, a suo giudizio, motivata la necessità. Devono essere eseguite alla presenza del Responsabile Sanitario dell'USSL e dell'incaricato del servizio di custodia.

In caso di esumazioni straordinarie ordinate dall'Autorità Giudiziaria, il cadavere sarà trasferito nella sala delle autopsie, a cura dell'incaricato del servizio di custodia del cimitero sotto l'osservanza delle disposizioni eventualmente impartite dalla predetta Autorità, per meglio conseguire lo scopo delle sue ricerche di giustizia e quelle dell'Autorità Sanitaria a tutela dell'igiene.

### **Art. 89**

Il Sindaco può autorizzare dopo qualsiasi periodo di tempo e in qualunque mese dell'anno l'estumulazione dei feretri destinati ad essere trasportati in altra sede a condizioni che, aperta la sepoltura, il

Responsabile Sanitario constati la perfetta tenuta del feretro e dichiarati che il suo trasferimento in altra sede può farsi senza alcun pregiudizio per la pubblica salute.

Qualora il Responsabile Sanitario constati la non perfetta tenuta del feretro, può ugualmente consentirne il trasferimento previa idonea sistemazione o sostituzione del feretro. Anche per le estumulazioni valgono le norme di cui al precedente art.85.

Se l'esumazione o l'estumulazione viene autorizzata dal Sindaco, si dovranno osservare tutte le precauzioni che verranno caso per caso dettate dal Responsabile Sanitario e che devono essere inserite nella stessa ordinanza del Sindaco all'uopo emessa; tali esumazioni ed estumulazioni devono essere eseguite alla presenza del Responsabile Sanitario e dell'incaricato del servizio di custodia.

#### **Art. 90**

Dell'operazione compiuta deve essere redatto processo verbale in duplice copia, delle quali una deve rimanere presso l'incaricato del servizio di custodia del cimitero e l'altra dovrà essere depositata all'Ufficio dello Stato Civile.

#### **Art. 91**

E' proibita l'esumazione del cadavere di un individuo morto per malattia infettiva contagiosa, se non sono passati due anni dalla morte e dopo che il Responsabile Sanitario abbia dichiarato che essa può essere eseguita senza alcun pregiudizio per la salute pubblica.

#### **Art. 92 (modificato con Delibera C.C. n. 25 del 25/06/2001)**

Ad eccezione dei casi in cui venga ordinata dall'Autorità Giudiziaria, non è permessa l'esumazione straordinaria nei mesi di maggio, giugno, luglio, agosto e settembre. (Art. 84, comma 1. lett. A), D.P.R. 285/1990).

#### **Art. 93**

E' vietato eseguire sulle salme tumulate operazioni tendenti a ridurre il cadavere entro contenitori di misura inferiore a quelle delle casse con le quali fu collocato nel loculo al momento della tumulazione.

L'incaricato del servizio di custodia è tenuto a denunciare all'Autorità Giudiziaria e al Responsabile Sanitario dell'ULSS chiunque esegua sulle salme operazioni nelle quali possa configurarsi il sospetto di reato di vilipendio di cadavere previsto dall'art. 410 del codice penale.

#### **Art. 94 (modificato con Delibera C.C. n. 25 del 25/06/2001)**

Per eseguire una esumazione od estumulazione dovrà tenersi calcolo del tempo in cui il feretro è stato inumato o tumulato onde poter preliminarmente calcolare le probabilità di raccogliere solamente ossa oppure la salma nella sua cassa, specie nel periodo più grave e pericoloso della saponificazione.

Osservate le condizioni della cassa venuta alla luce, questa verrà spruzzata con disinfettanti efficaci, non tossici o pericolosi per l'ambiente, indicati dal Servizio di Igiene e Sanità Pubblica delle U.L.S.S.

Esaminata ancora la cassa nel sotto fondo, se appena presenta segni di logoramento, essa verrà posta e chiusa in una cassa di imballo preventivamente preparata. Il trasporto verrà fatto sull'apposito carrello,

coperto da telone cerato, quando la cassa non sia stata messa in imballaggio.

La tomba o la fossa rimasta vuota e scoperta dovrà pure essere disinfettata e così tutto il terreno circostante ove possa avere avuto contatto il feretro e la terra che lo circondava. Speciale cura dovrà aversi per la disinfezione del telone cerato e per il carrello di trasporto. Tali disinfezioni verranno effettuate con disinfettanti efficaci, non tossici o pericolosi per l'ambiente, indicati dal Servizio di Igiene e di Sanità Pubblica U.L.S.S. I necrofori, i custodi, gli affossatori e tutte le persone che direttamente e manualmente li coadiuvano dovranno indossare indumenti idonei e dotarsi di presidi atti a proteggere efficacemente tutto il corpo, ivi compresi occhi, naso, bocca e piedi. Ogni indumento e presidio dovrà essere regolarmente disinfettato finito il servizio.

#### **Art. 95**

Nei casi di esumazioni ed estumulazione di salme autorizzate dal Sindaco per conto ed interesse di privati, saranno versate alla cassa comunale le somme di compensi per assistenza e di opera del personale fissate con deliberazione della Giunta Comunale.

### **CAPITOLO XIII CUSTODE DEL CIMITERO E SUE ATTRIBUZIONI**

#### **Art. 96**

La manutenzione, l'ordine e la vigilanza sui cimiteri del Comune spettano al Sindaco che lo svolge tramite un responsabile del servizio di custodia.

Il servizio di custodia del cimitero è assicurato dal seguente personale:

a) un responsabile del servizio di custodia facente anche le funzioni di custode e necroforo.

Gli addetti ai lavori nel cimitero saranno sottoposti a vaccinazione antitetanica (legge 05-03-1963 n° 292, DPR 07-09-1965 n° 1301 e Circolare Ministeriale n° 52 del 09-08-1982).

#### **Art. 97**

Il responsabile del servizio di custodia del cimitero, come tale, è incaricato dell'esecuzione del presente regolamento per la parte che riguarda la sorveglianza, la nettezza, la conservazione del medesimo. Egli deve:

- 1 - ritirare e conservare presso di sé l'autorizzazione rilasciata dal Sindaco all'incaricato del trasporto di un cadavere come previsto dall'art. 23 del DPR 10-09-1990 n° 285;
- 2 - assistere a tutte le esumazioni ed estumulazioni e vigilare sui servizi di seppellimento, sui trasporti di feretri o cadaveri, applicando quanto previsto dall'art. 56 del presente Regolamento;
- 3 - provvedere alla regolare tenuta dei registri annotando tutti i morti che verranno sepolti, non permettendo che avvenga il seppellimento in mancanza della consegna della prevista autorizzazione con tutti i documenti prescritti a seconda del caso;



- 4 - provvedere alla regolare disposizione delle fosse, dei cippi, croci, ecc., eseguendo gli sterri nelle misure prescritte e provvedendo alle sepolture delle salme;
- 5 - accertarsi che i feretri destinati ad essere chiusi in celle murali, siano internamente muniti di cassa metallica saldata a fuoco;
- 6 - eseguire i lavori di piccola manutenzione, come il profilamento dei lembi, lo spianamento ed inghiaatura dei viali e sentieri, la regolarizzazione delle piante, delle siepi, dei cespugli e dei fiori, lo sgombero della neve dal suolo viabile, segnalando tutti i danni e le riparazioni che si rendessero necessarie tanto alla proprietà comunale che alle concessioni private;
- 7 - curare la nettezza dei viali, dei sentieri, dei portici, dei locali, degli spazi fra le tombe ed in generale di tutto il cimitero;
- 8 - impedire che, senza avviso od autorizzazione del Comune, vengano asportati dal cimitero materiali di qualsiasi natura;
- 9 - vigilare sull'attività delle ditte private che eseguono lavori nel cimitero e coordinarne l'accesso secondo le disposizioni impartitegli dal Sindaco o dall'Assessore da quest'ultimo delegato;
- 10- assistere il Responsabile Sanitario per tutte quelle necessità che si presentassero in linea sanitaria, richiedendone l'intervento secondo necessità ed eseguendo tosto tutte quelle operazioni che questi gli impartirà;
- 11- curare personalmente l'ordinaria manutenzione di tutte le opere di muratura di proprietà comunale;
- 12- custodire la chiave della porta del cimitero e quella dei diversi locali del cimitero.

## **CAPITOLO XIV DISPOSIZIONI GENERALI SUL SERVIZIO DEI CIMITERI**

### **Art. 98**

Il cimitero si compone:

- a) di un'area destinata a campi di inumazione;
- b) di un'area destinata alla costruzione di sepolture a sistema di tumulazione individuale, per famiglie e collettività (con spazi e loculi di varia natura);
- c) di una camera mortuaria facente funzioni anche di deposito d'osservazione (esistente solo per il cimitero del Capoluogo);
- d) di servizi destinati al pubblico ed agli operatori cimiteriali;
- e) di un ossario comune;
- f) di un colombario o nicchia per accogliere i resti ossei e le urne con le ceneri dei cremati.

### **Art. 99**

Il cimitero sarà aperto al pubblico secondo le disposizioni impartite dalla Giunta Municipale, che saranno affisse all'ingresso del cimitero.

### **Art. 100**

I cavalli, le vetture, le biciclette, le automobili ed in genere qualsiasi veicolo potrà introdursi nel cimitero soltanto per servizio del medesimo. E' assolutamente vietata l'introduzione dei cani o di altri

animali anche se tenuti a catena od a guinzaglio. Sarà pure proibito l'ingresso ai bambini se non accompagnati da persone adulte. E' proibito passare attraverso i campi e attraversare le fosse. Il passaggio attraverso i campi deve avvenire lungo il sentiero di ciglio delle fosse medesime e per la via più diretta, onde portarsi verso una tomba di propri familiari.

#### **Art. 101**

Il viale centrale, come i laterali, i sentieri, gli interstizi fra tomba e tomba, saranno tenuti nel miglior ordine; così nei campi comuni come nella zona delle fosse private l'erba sarà frequentemente estirpata o tagliata; quindi bruciata nell'interno del cimitero. Le ossa eventualmente scoperte saranno ad opera e cura del responsabile del servizio di custodia raccolte e depositate nell'ossario.

#### **Art. 102**

Ogni coltivazione, che non sia quella di semplici arbusti sempre verdi sulle sepolture particolari, è vietata in tutta l'estensione del cimitero.

#### **Art. 103**

E' lasciata facoltà alle famiglie dei defunti tanto nei campi comuni, quanto nelle tombe private, di tenere con speciale cura le tombe medesime, le lapidi, le croci, i cippi, ecc.

Se questi però, per il tempo e per le intemperie, venissero a cedere, quando non possono più essere rimessi a posto, sarà cura del responsabile del servizio di custodia di ritirarli per essere distrutti od usati per costruzioni nel cimitero qualora, dietro avviso del responsabile del servizio di custodia, non fossero ritirati o riparati dalle famiglie interessate entro un mese.

#### **Art. 104**

Il Comune ha diritto di far rimuovere le ornamentazioni anche provvisorie e temporanee in generale, ogni qualvolta le giudichi indecorose ed in contrasto con l'austerità del luogo; come pure di provvedere alla rimozione di quelle pericolanti, collocate sopra sepolture private abbandonate per incuria o per morte degli aventi diritto.

#### **Art. 105**

Qualunque asportazione di materiali o di oggetti ornamentali dal cimitero è vietata, come è vietato asportare anche i semplici fiori, gli arbusti o le corone.

#### **Art. 106**

E' assolutamente proibito recar qualsiasi danno o sfregio ai muri interni del cimitero o delle cappelle, alle lapidi, ecc., com'è proibito di eseguire qualsiasi iscrizione che non sia stata autorizzata dall'Autorità comunale.

#### **Art. 107**

Salvo che ai parenti autorizzati, è assolutamente vietato a chiunque non appartenga all'Autorità od al personale addetto od assistente per legge all'operazione, presenziare alle esumazioni straordinarie.

#### **Art. 108**

Chiunque all'interno del cimitero tenesse un contego non conveniente, sarà dal responsabile del servizio di custodia o da altro personale del cimitero o di Polizia Urbana diffidato ad uscire immediatamente ed anche, ove occorra, accompagnato. Fatto questo, restano salve ed impregiudicate le conseguenze contravvenzionali e penali ai sensi di legge.

### **CAPITOLO XV CONTRAVVENZIONI**

#### **Art. 109**

La violazione delle disposizioni contenute nel presente Regolamento è soggetta a sanzione amministrativa pecuniaria, salva l'applicazione delle sanzioni penali per i fatti costituenti reato, a norma degli artt. 338, 339, 340, e 358 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27-07-1934 n° 1265, come modificati per effetto dell'art. 3 della legge 12-07-1961 n° 603 e degli artt. 32 e 113 della legge 24-11-1981 n° 689.

### **CAPITOLO XVI DISPOSIZIONI FINALI**

#### **Art. 110**

Per quanto non espressamente indicato, si richiamano le norme contenute nel Regolamento di Polizia Mortuaria approvato con D.P.R. 10 settembre 1990 n° 285 e nel T.U. delle leggi sanitarie 27 luglio 1934, n. 1265.

#### **Art. 110/bis - SERVIZI CIMITERIALI GRATUITI E ONEROSI (istituito con Delibera C.C. n. 112 del 23/12/2002)**

Tra i servizi gratuiti sono ricompresi le visite necroscopiche, il servizio di osservazione dei cadaveri, il recupero e trasporto delle salme accidentate, la deposizione delle ossa in ossario comune, la dispersione delle ceneri in cinerario comune.

Sono altresì gratuiti i servizi di cremazione e di inumazione in campo comune nel caso di salma di persona indigente o appartenente a famiglia indigente (ai sensi del Regolamento Comunale per la concessione di finanziamenti e benefici economici a enti pubblici e soggetti privati e bisognosi) o per la quale vi sia disinteresse da parte dei familiari.

I servizi non gratuiti vengono erogati a fronte di pagamento di corrispettivi alle tariffe fissate con Deliberazione della Giunta Comunale e del Tariffario Regionale.

Di istituire, pertanto, ai sensi della vigente normativa e conseguentemente al comma 3 del precedente articolo aggiunto, la tariffa

di inumazione in campo comune, delegando la Giunta Comunale alla quantificazione della medesima. (Con Delibera di Giunta Comunale n. 174 del 23/12/2002 è stata determinata per l'anno 2003 la tariffa di € 75,00).

#### **Art. 111**

Il presente regolamento entrerà in vigore dopo la sua esecutività e pubblicazione ai sensi di legge.

### **Allegato A**

#### **TABELLA DELLE TASSE E DEI DIRITTI PER SERVIZI SPECIALI (aggiornata con Delibera G.C. n. 27 del 05/03/2008).**

- Collocamento di lapidi su tombe a terra 25.00	€
- Esumazione straordinaria a richiesta di privati	€ 50.00
- Tumulazione di salma 25.00	€
- Estumulazione da loculo o tomba di famiglia	€ 40.00
- Assistenza chiusura feretri per trasporto fuori Comune	€ 25.00
- Assistenza per autopsie richiesta dall'Autorità Giudiziaria 25.00	€
- Trasporto salme provenienti dal Comune di Bosco Chies.	€ 30.00
- Trasporto salma in altro Comune	€ 40.00
- Trasporto salma proveniente da altro Comune	€ 50.00
- Tariffa per inumazione in campo comune	€ 120.00
- Deposito urna cineraria	€ 50,00

